

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 38/76 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1976

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che un prelievo deve essere percepito all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1975/1976, dai regolamenti (CEE) nn. 1357/75 ⁽³⁾, 2734/75 ⁽⁴⁾, 2736/75 ⁽⁵⁾ e 2756/75 ⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento n. 156/67/CEE ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76 ⁽⁸⁾ ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul

mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 2731/75 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 2734/75 sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento n. 158/67/CEE ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/71 ⁽¹¹⁾, e dal regolamento n. 159/67/CEE ⁽¹²⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1^o. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 138 del 29. 5. 1975, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 1^o. 11. 1975, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 del 1^o. 11. 1975, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 del 1^o. 11. 1975, pag. 103.

⁽⁷⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.

⁽⁸⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 del 1^o. 11. 1975, pag. 22.

⁽¹⁰⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.

⁽¹¹⁾ GU n. L 170 del 29. 7. 1971, pag. 20.

⁽¹²⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che dall'applicazione del complesso delle disposizioni summenzionate risulta che i prelievi devono essere fissati secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che tali prelievi verranno modificati soltanto qualora la variazione degli elementi del calcolo porterà ad un aumento o ad una diminuzione pari ad almeno 0,60 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 gennaio 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	36,71
10.01 B	Frumento duro	50,57 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	53,23 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	26,52
10.04	Avena	16,32
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	35,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	2,53
10.07 B	Miglio	23,66 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	32,93 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	62,83
11.01 B	Farine di segala	85,98
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	89,03
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	67,01

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.